



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare, e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 04 dicembre 2020 concernente “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, registrato dalla Corte dei conti al n. 14 in data 11 gennaio 2021;

VISTI gli articoli 1 comma 1 lettera b e l’art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” assume la denominazione di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTO il Decreto Ministeriale 13 settembre 2023 n. 477058, concernente “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, che ha previsto, nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, l’istituzione della Direzione generale dell’ippica e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, ed ha individuato gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze della Direzione generale per l’ippica (DG IPPICA) e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs. n. 165 del 2001, al dott. Marco LUPO, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all’amministrazione, fermo restando il disposto dell’art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare, e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

VISTO il Reg. (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 ed in particolare l'allegato II, Parte II, punto 1.9.4.1, secondo comma il quale prevede che per il pollame: *“L'autorità competente fissa i criteri di definizione delle linee genetiche a lento accrescimento o compila un elenco di tali linee genetiche e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri stati membri e alla Commissione.”* ;

VISTO il Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022 *“Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018 n. 34011.”* ed in particolare:

- l'articolo 5, comma 5, che prevede: Nelle more della definizione dei criteri di definizione di ceppi avicoli a lento accrescimento di cui al comma 4 dello stesso articolo 5, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico per la produzione biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'allegato II, punto 1.9.4.1 del Reg. (UE) 2018/848;

- l'articolo 14, comma 7, che prevede: Gli allegati 1,2,3,4,5 e 6 costituiscono parte integrante del presente decreto e sono modificati con Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, sentite le Regioni e Province Autonome;

VISTA la nota prot. n 66-2023 con la quale UNAITALIA richiede l'inserimento nell'elenco delle linee genetiche avicole a lento accrescimento adatte all'allevamento biologico, di cui all'allegato 4 del DM n. 229771 del 20 maggio 2022, di un nuovo genotipo avicolo a lento accrescimento, denominato “Ranger Country”, alias Ranger Classic, messo a punto dalla ditta Aviagen e già riconosciuto tra i genotipi avicoli autorizzati per l'informazione “genotipo a lento accrescimento” con decreto direttoriale MASAF n. 0418311 del 11/08/2023 per il disciplinare Unaitalia IT001EA;

VISTA la nota CREA con protocollo di entrata n. 4603 dell'8 gennaio 2024, con la quale in riferimento alla nota MASAF n. 0688172 del 14/12/2023 il suddetto Centro di Ricerca ha espresso parere favorevole in merito all'idoneità del genotipo avicolo Aviagen Ranger Country, alias Ranger Classic, ad essere inserito nel citato elenco delle linee genetiche a lento accrescimento adatte all'allevamento biologico;

CONSIDERATO che i membri del tavolo tecnico per la produzione biologica, invitati con e-mail dell'11 gennaio 2024 ad esprimere, entro il 31 gennaio 2024, il proprio parere in merito all'aggiunta del tipo genetico “Ranger Country”, alias Ranger Classic, all'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento, non hanno espresso pareri sfavorevoli;



*Ministero dell'agricoltura
della sovranità alimentare, e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ex DGPQA – Pqa 1

CONSIDERATO che le Regioni e Province Autonome, invitate con e-mail del 1° febbraio 2024 ad esprimere, entro il 9 febbraio 2024, il proprio parere in merito all'aggiunta del tipo genetico "Ranger Country", alias Ranger Classic, all'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento, non hanno espresso pareri sfavorevoli;

RITENUTO OPPORTUNO modificare l'Allegato 4 del Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022 al fine di inserire tipo genetico "Ranger Country", alias Ranger Classic alla lettera h), punto 2 del citato allegato;

D E C R E T A

Articolo 1

L'Allegato 4 del Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022 è modificato come di seguito specificato:

dopo la lettera g) del punto 2. *Gallus gallus* è inserito:

h) "Ranger Country", alias Ranger Classic (ditta Aviagen), Decreto direttoriale 11 agosto 2023 n. 0418311;

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Marco Lupo
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)